

Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 28/08/2006 n. 5009
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

I requisiti di carattere generale possono essere verificati dalla stazione appaltante sia nella fase iniziale della gara sia in un momento successivo sia, se del caso, in sede di controllo a campione, congiuntamente alla verifica del possesso dei requisiti di carattere speciale. Dall'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. si desume che il mancato possesso dei requisiti di carattere generale è causa di esclusione, quale che sia il momento in cui interviene il controllo della stazione appaltante. Tuttavia l'art. 10, comma 1quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., nel ricollegare le tre sanzioni in esso previste (esclusione, escussione della cauzione provvisoria, segnalazione all'Autorità di vigilanza) alla mancata risposta o al mancato possesso dei requisiti in sede di controllo a campione, si riferisce solo ai requisiti di ordine speciale e non anche a quelli di ordine generale. Stante il carattere tassativo delle norme sanzionatorie, le sanzioni previste dall'art. 10, comma 1quater, non possono essere estese al mancato possesso o alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale. Pertanto, per il mancato possesso dei requisiti di ordine generale può essere legittimamente irrogata la sanzione dell'esclusione dalla gara, ma non anche le ulteriori sanzioni dell'escussione della cauzione provvisoria e della segnalazione all'Autorità di vigilanza.